



**COMUNE DI
CASTEL CONDINO**
Provincia di Trento

Deliberazione numero 2 di data: 6.04.2022

del consiglio comunale

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta a partire dall’anno 2022.

L’anno **duemilaventidue**, il giorno **sei** del mese di **aprile** ad ore 20,00 a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale

Sono presenti i signori consiglieri:

BAGOZZI STEFANO SINDACO

BAGOZZI GIADA
SCHIVALOCCHI MAURO
MASCHERI DANIELA
BAGOZZI ARMANDO
POZZI IVAN
TAROLLI MATTIA
VALENTI NICOLE
BAGOZZI FABRIZIO

Assenti: BAGOZZI FABIO, BAGOZZI GIANNI

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Bagozzi Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato.

Delibera n. 2 del 6.04.2022

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta a partire dall'anno 2022.

Il consiglio comunale

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa;

Richiamato il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2022 sottoscritto in data 16 novembre 2021;

Vista la legge provinciale di stabilità 2022 n. 22 del 27 dicembre 2021 e richiamato in particolare l'art. 5, commi 6, 9 e 10, che ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2023 compreso, le facoltà regolamentari, esenzioni, ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2021;

Viste le nuove disposizioni di natura strutturale introdotte dall'art. 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della L.P. 22/2021 che ha modificato in più punti la normativa Im.i.s.;

Vista la L. n. 234 del 31.12.2021 – legge di bilancio dello Stato per il 2022;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1 del 6 aprile 2022 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'Im.i.s.;

Preso atto che con l'Im.i.s. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere dal 2022 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Rilevato che l'articolo 5 della L.P. n. 22/2021 ha modificato la formulazione dell'articolo 6 comma 3 lettera a) della L.P. n. 14/2014 inserendo la categoria F2 tra le fattispecie imponibili di fabbricati assimilati ad area edificabile ai fini dell'applicazione dell'imposta, aggiungendola alle previgenti tipologie F3 ed F4 già assimilate ad area edificabile fin dal 2015;

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 229,31 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta, e ritenuto di

Responsabile del procedimento: Simona de Marco

arrotondare tale importo ad euro 230,00;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a euro 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione della Giunta comunale n. 29/G del 24.03.2015;

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2022, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune;

Viste le circolari diramate in materia dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento;

Fissato quindi l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 102.000,00;

Visto il citato Regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare all'art. 5:

- l'assimilazione ad abitazione principale:

a) l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare ed eventuali pertinenze nella misura massima di due, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;

- il riconoscimento di un'aliquota agevolata relativamente all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell'adozione del bilancio di previsione e trovano comunque applicazione dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed i.;

Visto lo statuto comunale;

AD UNANIMITÀ di voti palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

delibera

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice a valere dall'anno di imposta 2022:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	Detrazione d'imposta	Deduzione d'imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze	0,35%	230,00	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Fabbricato concesso in comodato gratuito a parenti in <u>linea retta entro il 2° grado</u> (art.5 c.3 regolamento)	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,76%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita catastale inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita catastale inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita catastale superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita catastale superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,76%		

2. di dare atto che l'articolo 5 della L.P. n. 22/2021 ha modificato la formulazione dell'articolo 6 comma 3 lettera a) della L.P. n. 14/2014 inserendo la categoria F2 tra le fattispecie imponibili di fabbricati assimilati ad area edificabile ai fini dell'applicazione dell'imposta, aggiungendola alle previgenti tipologie F3 ed F4 già assimilate ad area edificabile fin dal 2015.
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine (30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione) di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale – Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze – ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 160 del 27.12.2019.

Avverso il presente provvedimento è ammessa entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Sindaco
(Stefano Bagozzi)
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Giovanelli
firmato digitalmente

Paola Giovanelli

C = IT

Responsabile del procedimento: Simona de Marco